



OISSA


Vademecum legale
Terremoto Italia
Centrale 2016-2017




Un ringraziamento all'**Unione Inquilini** per il contributo alla stampa

INDICE

PREMESSA	5
INTRODUZIONE	7
FASE POST-EMERGENZIALE	
<i>Il CAS</i>	10
<i>Sospensione Mutui</i>	13
<i>Sospensione Imposte</i>	14
<i>Processi Giudiziari</i>	17
<i>Perizia di agibilità</i>	19
<i>Perizia di vulnerabilità</i>	21
FASE DEI CONTAINER E DELLE CASETTE DI LEGNO	
<i>Container</i>	24
<i>MAPRE</i>	28
<i>SAE</i>	31
GESTIONE DEI RIFIUTI	
<i>Commissario Straordinario</i>	36
<i>Tipologie di Rifiuti</i>	37
<i>Risorse</i>	39
RICOSTRUZIONE PRIVATA	
<i>Entità dei contributi</i>	42
<i>Contributo di ricostruzione</i>	43
<i>Adeguamento e miglioramento sismico</i>	50
<i>Interventi di immediata esecuzione</i>	51
ATTIVITA' PRODUTTIVE	
<i>Imprese edili</i>	56
<i>Professionisti</i>	63
<i>Attività agricole e zootecniche</i>	63





PREMESSA

Questo vademecum è il frutto di un costante lavoro svolto negli ultimi mesi al fianco dei volontari, dei comitati e dei cittadini delle zone del centro Italia interessate dagli eventi sismici del 24 Agosto 2016 e del 30 Ottobre 2016.

È un lavoro che nasce dalla studio delle ordinanze e dei decreti legge emanati da tutte le istituzioni interessate, che si è sviluppato attraverso una meticolosa ricerca sul campo per constatare quanto le astratte previsioni normative si potessero adattare alla realtà concreta su cui andranno ad intervenire.


È un lavoro che parte da una necessità: rendere le popolazioni colpite dal sisma parte attiva del processo di ricostruzione e dando quindi loro la possibilità di partecipare alle scelte che riguarderanno il loro futuro.

Abbiamo ritenuto che ciò potesse avvenire solo tramite la reale conoscenza di quanto si sta decidendo di fare e in previsione di quanto potrebbe accadere, fornendo alle popolazioni gli strumenti per auto-determinarsi.

In questi mesi abbiamo conosciuto tanti cittadini e tanti volontari che dal 25 agosto lavorano incessantemente su quei territori, con un impegno tutto indirizzato a mantenere viva la loro comunità. Ne abbiamo apprezzato la loro forza ed il loro coraggio, la loro capacità di rialzarsi ed andare avanti, la loro volontà di lottare e impegnarsi per ritornare ad una normalità ed una quotidianità perduta.

Questo vademecum è tutto dedicato a loro.





INTRODUZIONE

COSA SI INTENDE PER STATO DI EMERGENZA ?

Lo stato di emergenza è una misura adottata dal governo in caso di un pericolo imminente tale da poter minacciare la nazione; tale misura eccezionale viene adottata anche in tutti quei casi improvvisi in cui la popolazione si trovi in difficoltà connesse ad eventi calamitosi (come accaduto più volte durante i terremoti degli ultimi anni). Il Consiglio dei Ministri delibera **lo stato di emergenza per la durata di 180 giorni, prorogabili per non più di altri 180**. Contemporaneamente viene dato il potere di ordinanza al Capo della protezione civile che si occupa di organizzare i soccorsi, di ripristinare i servizi e le infrastrutture, così come di individuare i fabbisogni relativi agli immobili danneggiati. L'ultima estensione dello stato di emergenza è avvenuta il 10 Marzo 2017.

QUALI SONO LE FUNZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DURANTE LO STATO DI EMERGENZA?

Il Commissario Straordinario si occupa di collaborare con il Capo della protezione civile, al fine di coordinare le attività di intervento finalizzate al superamento dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione. **Egli coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione** degli immobili privati, sovrintendendo i Vicecommissari nell'attività di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi. **Favorisce il sostegno alle imprese** che hanno sede nei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici. Infine, **si occupa di collaborare con la giustizia** per la repressione e prevenzione dei crimini legati alla particolare situazione in cui versa il territorio.





**FASE
POST-EMERGENZIALE**

IL CAS

Il **CAS (contributo di autonoma sistemazione)** può essere richiesto da coloro la cui **abitazione abituale** (escluse quindi le seconde case) sia stata **sgomberata** dalla Protezione Civile o sia stata **dichiarata inagibile**. La finalità è quella di consentire ai soggetti che ne hanno necessità, di auto-organizzarsi senza usufruire delle soluzioni proposte e promosse dallo Stato e dagli organi ad esse preposte. Per tale ragione **la natura del CAS è puramente economica** e finalizzata al rimborso delle spese che il cittadino deve affrontare autonomamente per vivere.

Hanno quindi diritto al CAS:

- famiglie che abbiano provveduto autonomamente a trovare un alloggio alternativo senza carattere di stabilità;
- gli affittuari di immobili;
- chi usufruiva di alloggi in strutture pubbliche o private che siano stati sgomberati in seguito al terremoto, o siano stati distrutti in tutto o in parte dal sisma (es. case di riposo);
- famiglie di agricoltori o allevatori che abbiano necessità di rimanere vicino alla propria attività;
- gli studenti iscritti agli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017;

Non può essere richiesto da chi usufruisce dei MAP, MAPRE o SAE (es. container, prefabbricati ecc.), perché i due sussidi sono alternativi. È escluso dal CAS chi usufruisce di altre misure temporanee (es. alberghi, case sfitte o seconde case ecc) comunque a spese statali.

L'ammontare mensile del CAS dipende dal nucleo familiare (cifre dal 14 Novembre 2016):

- Nuclei familiari composti da una persona: € 400
- Nuclei familiari composti da due persone: € 500
- Nuclei familiari composti da tre persone: € 700
- Nuclei familiari composti da quattro persone: € 800
- Nuclei familiari composti da cinque o più persone: € 900

Sono **compresi nei nuclei familiari anche i conviventi abituali e persone che offrono assistenza stabile a minori, infermi, disabili, soggetti non autosufficienti** (es. badanti).

Per chi aveva fatto richiesta del CAS in base alla prima ordinanza istitutiva di tale strumento (ord. Prot. Civ. 388-2016, art. 3), le quote sono ricalcolate in base all'ammontare economico sopra elencato (il valore del contributo prima della scossa del 30 Ottobre 2016 era infatti inferiore).

È prevista una quota aggiuntiva e cumulabile di ulteriori € 200 per:

- persone di età superiore ai 65 anni
- portatori di handicap
- disabili con invalidità superiore al 67%

Il CAS va richiesto tramite la compilazione di un modulo (**MODULO DG/AS- Eventi sismici 26 e 30 Ottobre 2016**) da presentare al Comune in cui si trova l'abitazione dichiarata inagibile o soggetta a sgombero.

Dati necessari per la richiesta del CAS:

- ente che ha rilasciato la dichiarazione di invalidità o di handicap;
- titolo legittimante l'uso del bene immobile (es. contratto di affitto);
- nome del proprietario dell'immobile, nome dell'affittuario, e intestatario utenze (luce e gas);
- numero e data del provvedimento di sgombero;
- numero e data del provvedimento che ha limitato l'accesso alla area dove si trova l'abitazione e data della sua revoca (in alternativa data di scadenza dello stato di emergenza);
- data della richiesta al Comune di sopralluogo per la verifica dell'agibilità;
- scheda AeDES (di agibilità o inagibilità);
- periodo in cui si è provveduto autonomamente ad una sistemazione o con oneri a carico della pubblica amministrazione;
- eventuale data di dichiarazione di agibilità o data di scadenza dello stato di emergenza;
- data di ricostruzione o data di scadenza dello stato di emergenza;
- indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni;
- fotocopia documento di identità se il modulo viene spedito o consegnato da terzi;
- codice IBAN per l'accredito delle somme;

Il CAS viene concesso unicamente per il periodo in cui si è provveduto autonomamente ad una sistemazione a partire dalla data indicata nel provvedimento di sgombero o del sisma in caso di dichiarata inagibilità.

I Sindaci devono accertare che le dichiarazioni contenute nei moduli di richiesta siano vere ed effettuare periodicamente controlli sulla presenza dei requisiti necessari per accedere al CAS.

NOTA

E' sempre possibile che siano previste forme di contribuzione ulteriori a quelle del Contributo di Autonoma Sistemazione. Infatti le Regioni, i singoli Comuni, le Comunità Montane, possono prevedere forme di contribuzione e assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici cumulative e ulteriori a quelle previste dalla Legge Nazionale.

MARGINI DI MIGLIORAMENTO

Per evitare diseguaglianze tra coloro che hanno provveduto autonomamente a reperire le somme e coloro che ricevono il C.A.S. l'erogazione dello stesso potrebbe venir estesa a:

- chi ha provveduto autonomamente all'acquisto di un container in cui alloggiare con la propria famiglia,
 - coloro che hanno trovato provvisoria sistemazione nelle roulotte di proprietà.
- Infatti in entrambe i casi i soggetti hanno provveduto con le proprie risorse ad un'autonoma sistemazione provvisoria e il C.A.S., come indicato nel nome, ha esattamente questo scopo.

SOSPENSIONE MUTUI

I soggetti che hanno intestato un mutuo sulla prima casa distrutta (o anche solo parzialmente inagibile) o su edifici in cui si svolge la loro attività commerciale ed economica comunque danneggiati, **possono chiedere alla propria banca la sospensione del pagamento delle rate**. Possono scegliere se sospendere solo la quota capitale (ossia la parte della somma prestata dalla banca) oppure l'intera rata, comprensiva anche degli interessi, che però continueranno a maturare.

Il pagamento delle rate può essere sospeso fino a che l'edificio non sia ricostruito o dichiarato nuovamente agibile, e comunque **non oltre la scadenza dello stato di emergenza**. Alla fine di tale periodo si dovranno comunque pagare le rate sospese. Per la richiesta di sospensione ci si dovrà rivolgere al servizio clienti della propria banca presentando un'autocertificazione del danno subito. Le banche devono informare i soggetti interessati della possibilità di sospensione almeno affiggendo un avviso presso le proprie sedi. Se tale informazione manca, i pagamenti delle rate vengono sospesi automaticamente fino al 31 dicembre 2017, senza alcuna spesa per il mutuatario.

SOSPENSIONE IMPOSTE

Oltre all'intervento sui mutui, sono state previste delle **sospensioni anche su molti tributi e imposte** che il cittadino interessato dagli eventi sismici potrà non corrispondere temporaneamente allo Stato. Per cominciare, **non formano base imponibile ai fini della determinazione dell'IRPEF e dell'IRAP, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti di qualsiasi natura connessi con il sisma.**

Per i cittadini che operano nei comuni colpiti dal terremoto è sospeso il versamento delle imposte

- i contributi annuali che le imprese devono versare alle camere di commercio;
- i termini per la notificazione delle cartelle di pagamento e la riscossione delle somme delle imposte IRPEF, IRAP e IVA;
- le attività esecutive da parte di Equitalia;
- i contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo;
- l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione;
- i pagamenti dei canoni di concessione o locazione degli edifici pubblici;
- le sanzioni amministrative per le imprese che sono in ritardo con l'iscrizione alla camera di commercio, le denunce REA e il modello unico di dichiarazione (MUD) in materia ambientale-sanitaria e di sicurezza pubblica;
- le rate dei mutui e i canoni di locazione finanziaria di beni mobili e immobili, purchè strumentali, concessi da banche, intermediari finanziari e Cassa Depositi e Prestiti Spa. Tale sospensione viene prorogata al 31 dicembre 2017 per i soggetti che hanno dichiarata inagibile la prima casa e gli immobili strumentali alla loro attività economica e produttiva (è obbligatoria la produzione della dichiarazione di inagibilità sull'immobile);
- le rate relative alle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice;
- il pagamento per le prestazioni veterinarie del Servizio Sanitario Nazionale;
- i termini per gli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e degli adempimenti a carico dei professionisti consulenti e centri di assistenza fiscale;

Nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, per un periodo massimo di sei mesi, saranno sospesi i termini di pagamento delle fatture emesse e da emettere a partire dal 24 agosto 2016, per i Comuni coinvolti dal primo evento sismico, ovvero dal 26 Ottobre 2016 per i comuni coinvolti dal secondo evento sismico.

E' prevista la **proroga di ulteriori 6 mesi** per i soggetti che hanno dichiarato inagibile l'immobile nel quale dimorano o svolgono la loro attività economico-professionale.

Fino al 31 Dicembre 2017 non formeranno reddito da lavoro dipendente, riducendo così la base su cui calcolare la successiva tassazione, **i sussidi, le donazioni e altri benefici concessi dai datori di lavoro** di persone che risiedono nei comuni colpiti.

Non si applicano le sanzioni amministrative per i lavoratori autonomi e i datori di lavoro per il ritardo nelle comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro.

L'articolo 1218 del codice civile afferma che il **debitore che non adempie o ritarda nella sua prestazione è tenuto al risarcimento del danno. Questo a meno che non dimostri che l'inadempimento o il ritardo sia dovuto a causa a lui non imputabile** (caso fortuito o forza maggiore). **Il sisma viene riconosciuto in questo ambito come causa di forza maggiore**, anche per gli adempimenti bancari.

Sono inoltre sospesi gli adempimenti relativi alle scadenze per la registrazione e identificazione degli animali.

La riscossione dei tributi riprenderà il 30 settembre 2017 e il pagamento potrà essere effettuato a rate (massimo diciotto).

Sono inoltre **sospesi i versamenti e gli adempimenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e i premi per le assicurazioni obbligatorie in scadenza nel periodo tra il 24 agosto 2016 e il 20 settembre 2017**. Non devono essere previste sanzioni, interessi o altre spese. Potrà, dopo il 20 settembre 2017, su scelta del contribuente, prevedersi un pagamento a rate delle somme dovute, per un massimo di diciotto rate mensili.

Fino alla ricostruzione o comunque per tutto il 2017, non costituiranno base per il calcolo dell'IRPEF e dell'IRAP i redditi ricavati dagli edifici situati nei comuni colpiti se sono stati distrutti, se sono inagibili o se sono stati sgomberati. Per questi edifici **non si paga l'IMU e la TASI.**

QUALI MISURE SONO PREVISTE PER I LAVORATORI?

Per tutto il 2017 l'INPS eroga una **indennità calcolata in base al contratto collettivo nazionale, comprensivi dei contributi figurativi.** Il limite economico per il 2016 è di **124,5 milioni di euro.** Hanno diritto a tale indennità:

- **lavoratori del settore privato, dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni colpiti.** Per i lavoratori del settore agricolo viene calcolata in base alla riduzione e sospensione dell'attività. **Tale misura viene riconosciuta solo ai lavoratori per i quali non trovano applicazione le disposizioni in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.**
- **lavoratori del settore privato che non possono recarsi a lavoro anche perché impegnati nell'assistenza di familiari, o per infortunio o malattia derivati dal sisma.** Viene calcolata in base alle giornate di mancata prestazione per un **massimo di trenta giornate di retribuzione.**

Tale contributo non costituisce indennità di disoccupazione.

I fondi stanziati per tale indennità sono di 50 milioni di euro per l'anno 2016. Nei limiti dei **134,8 milioni di euro** per l'anno 2017, l'INPS eroga una **indennità una tantum di € 5.000,00** per:

- **collaboratori coordinati e continuativi** (co. co. co);
- **titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;**
- **lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di assistenza e previdenza;**

QUALI MISURE SONO PREVISTE PER I DATORI DI LAVORO?

I datori di lavoro che abbiano richiesto la cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, l'assegno ordinario o l'assegno di solidarietà, dopo il sisma, possono evitare di seguire il procedimento di informazione o consultazione sindacale.

I periodi di cassa integrazione non sono calcolati ai fini delle durate massime complessive.

Viene concessa **l'esenzione dal pagamento della contribuzione addizionale per la cassa integrazione salariale.**

QUALI MISURE PER LE IMPRESE?

Le perdite connesse al sisma non vengono considerate per l'applicazione delle norme del codice civile relative alla riduzione del capitale sociale per perdite e all'eventuale successivo scioglimento.

PROCESSI GIUDIZIARI

PROCESSI CIVILI E AMMINISTRATIVI

Fino al 31 maggio 2017 sono sospesi i processi civili, amministrativi e quelli di altre giurisdizioni speciali.

Fanno eccezione:

- processi davanti al tribunale dei minori;
- cause relative ad alimenti
- procedimenti relativi ad amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione
- procedimenti cautelari
- procedimenti per l'adozione di misure contro gli abusi familiari
- cause la cui sospensione reca grave pregiudizio alle parti

Sono rinviate dopo il 31 maggio 2017 le udienze civili, amministrative e di altre giurisdizioni speciali se le parti sono residenti nei Comuni colpiti dal sisma. **Le parti possono rinunciare al rinvio.**

Per i soggetti residenti nei Comuni colpiti dal sisma o che vi avevano sede operativa o che vi esercitavano la propria attività lavorativa o produttiva è **sospeso**:

- il decorso di qualsiasi termine che implichi **prescrizione o decadenza** da qualsiasi diritto. Il termine ricomincerà a decorrere dal 31 maggio 2017. Per i termini che iniziano a decorrere nel periodo di sospensione, l'inizio è differito al 31 maggio 2017.
- i processi esecutivi, le procedure concorsuali, la notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Sono inoltre sospesi, per i debitori e obbligati, i termini delle misure esecutive.

PROCESSI PENALI

Per gli uffici giudiziari dei Comuni colpiti dal sisma sono sospesi i termini:

- per le indagini preliminari;
- per la presentazione delle querele;
- i processi penali;
- i termini per le attività difensive (se una delle parti o dei loro difensori è residente in uno dei Comuni colpiti dal sisma);

Le udienze in cui non si presenta una delle parti o dei difensori sono rinviate dal giudice a dopo il 31 maggio 2017.

Non c'è sospensione per:

- l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo;
- il giudizio direttissimo;
- la convalida dei sequestri;
- processi che hanno come imputati soggetti in custodia cautelare;

È sospesa la prescrizione.

PERIZIA DI AGIBILITÀ

Per definire **il livello di danni subito dagli immobili privati** al fine di accedere al finanziamento delle risorse utili alla ricostruzione, ogni cittadino deve inoltrare la richiesta di valutazione dei danni subiti a seguito dei sismi del 24 Agosto 2016 e del 26-30 ottobre 2016. Tale procedura avviene secondo le seguenti fasi:

COMPILAZIONE SCHEDA FAST (da Novembre 2016)

In prima battuta il cittadino deve rivolgersi presso il COC (Centro Operativo Comunale) o presso il Comune per richiedere la valutazione dei danni riportati dagli immobili di sua proprietà. I periti incaricati eseguiranno una prima, celere, valutazione finalizzata alla dichiarazione di **utilizzabilità o non utilizzabilità** dell'immobile. Tale verifica si è resa necessaria soprattutto a seguito degli eventi sismici di ottobre, con l'enorme aumento sia degli immobili danneggiati che di quelli da valutare e anche in considerazione della necessaria valutazione del numero di container e moduli abitativi da ordinare prima dell'inverno. Una volta effettuata la valutazione FAST e dichiarata l'utilizzabilità o meno dell'immobile sarà necessaria la valutazione AEDES, fondamentale per definire il livello di danno dell'edificio e, di conseguenza, il tipo di intervento necessario per recuperare o ricostruire l'edificio.

COMPILAZIONE SCHEDA AEDES

Dopo 30 giorni dalla dichiarazione di **non utilizzabilità** avvenuta tramite scheda FAST, i periti iscritti presso gli elenchi adottati dalla Protezione Civile dovranno effettuare una perizia ulteriore e più completa, finalizzata a definire il livello di danneggiamento dell'immobile periziato. Le schede AEDES riporteranno i seguenti **livelli di danneggiamento**:

CASI DI INAGIBILITA'	
A+F	Edificio agibile intrinsecamente ma non agibile per rischio esterno (Eventuali immobili vicini danneggiati che non ne permettono il godimento in sicurezza)
B	Edificio temporaneamente inagibile ma agibile a seguito di interventi di immediata esecuzione.
C	Edificio parzialmente inagibile, che presenti solo alcune porzioni inagibili.
D	Edificio temporaneamente inagibile da valutare successivamente con esperti per particolari peculiarità strutturali.
E	Edificio inagibile in nessuna delle sue porzioni o parti.

Tale valutazione deve essere completata da **una perizia giurata dell'esperto** che realizza la valutazione e da fotografie che riportino i danni dell'immobile.

La procedura di compilazione della scheda AEDES è il passaggio conclusivo prima di poter accedere alle **attività di ricostruzione ordinaria** (per gli edifici maggiormente danneggiati) o **di immediata esecuzione** (edifici con danni di livello B).

PERIZIA DI VULNERABILITÀ

Tra le questioni inerenti la ricostruzione è necessario rilevare come uno dei problemi rilevanti della fase post-emergenza sia il rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni.

Una volta che la propria casa è stata dichiarata agibile (ossia abitabile nell'immediato) manca un automatico controllo sulla capacità della stessa di resistere a eventuali ulteriori scosse. Le schede FAST e, prima del Novembre 2016, quelle AEDES, non certificano, infatti, la potenziale tenuta antisismica dell'immobile sottoposto a valutazione. L'evidente pericolo è che i cittadini rientrati nelle proprie dimore dopo la dichiarazione di agibilità, potrebbero non avere una precisa informazione circa la capacità di tenuta strutturale della stessa in caso di una ulteriore scossa.

Per una valutazione specifica è necessaria una **perizia di vulnerabilità sismica**, che sia in grado di determinare le potenziali capacità di sopportazione strutturali dell'edificio in caso di scosse telluriche.

Al momento tali perizie sono disciplinate dalla disciplina introdotta dal **Sisma-bonus**, così come riformato dall'ultima Legge di Bilancio 2017. Per tali perizie sono previste detrazioni fino al 70% per i singoli edifici e fino all'85% per i condomini, anche se ancora si aspetta una integrazione normativa che renda efficace queste detrazioni al momento non applicabili. Mentre una tale iniziativa sembra utile per tutte le popolazioni che vivono nei territori contigui ai crateri del **sisma**, il discorso appare diverso per le popolazioni dei Comuni coinvolti.

MARGINI DI MIGLIORAMENTO

Al fine di consentire un auspicabile rientro nelle abitazioni per le popolazioni direttamente coinvolte nei sismi del centro Italia 2016-2017, appare opportuno, una volta dichiarata l'agibilità degli immobili mediante le procedure FAST e AEDES, operare gratuitamente (a spese dello Stato) anche la sola Perizia di vulnerabilità sismica, quantomeno per dare informazioni precise non solo sull'agibilità attuale dell'edificio ma anche sulla sua capacità di sopportare ulteriori scosse.

FASE DEI CONTAINER E DELLE CASSETTE DI LEGNO



CONTAINER

A COSA SERVONO I CONTAINER?

Nel tentativo di aiutare le popolazioni colpite dal sisma a riacquistare una vita il più possibile normale si vuole creare un **complesso abitativo** comprensivo di strutture per l'abitazione e per lo svolgimento della vita della comunità.

IN COSA CONSISTONO I CONTAINER?

I **container** sono dei moduli abitativi grandi circa 6 X 2,5 metri, quindi circa 12mq, dotati di arredamento e di biancheria.

CHI FORNISCE I CONTAINER?

I **Sindaci dei comuni** interessati hanno il compito di fornire al Dipartimento della protezione civile le **indicazioni sulle aree** in cui questi complessi abitativi (composti da container immediatamente rimovibili al venir meno dell'esigenza) dovrebbero venir costruiti. Tra le aree possibili andrebbero **preferite quelle pubbliche** e si deve cercare di occuparne il minor numero possibile.

Se le indicazioni del Sindaco mancano procede il Capo del Dipartimento della protezione civile dopo aver consultato i Presidenti della Regione.

Il **Dipartimento della protezione civile** (che potrà avvalersi anche della **CONSIP S.p.a.**) si occuperà dei contratti di fornitura, noleggio, disponibilità dei container, dei servizi e beni correlati come la biancheria e i mobili.

Le procedure contrattuali devono essere effettuate nel rispetto dei **principi di trasparenza e imparzialità** e gli atti devono essere trasmessi all'ANAC che effettuerà i controlli necessari.

Con Procedura Negoziata d'Urgenza del 12-11-2016 (aggiudicata il 17-11-2016) sono stati definiti i criteri, le quantità e i termini per la fornitura (cronoprogramma). Le dimensioni dei container sono indicativamente le seguenti:

MODULO DORMITORIO

Dimensioni:

Larghezza	esterna	2,430 m
Lunghezza	esterna	6,050 m
Altezza	esterna	2,960 m
	interna	2,700 m

MODULO DORMITORIO CON BAGNO

Dimensioni:

Larghezza	esterna	2,430 m
Lunghezza	esterna	6,050 m
Altezza	esterna	2,960 m
	interna	2,700 m

MODULO CORRIDOIO

Dimensioni variante "A" modello "20 piedi"

Dimensioni:

Larghezza	esterna	2,430 m
Lunghezza	esterna	6,050 m
Altezza	esterna	2,960 m
	interna	2,700 m

Dimensioni variante "B" modello "16 piedi"

Dimensioni:

Larghezza	esterna	2,430 m
Lunghezza	esterna	4,860 m
Altezza	esterna	2,960 m
	interna	2,700 m

Dimensioni variante "C"

Dimensioni:

Larghezza	esterna	2,430 m
Lunghezza	esterna	2,430 m
Altezza	esterna	2,960 m
	interna	2,700 m

MODULO AREA COMUNE

Dimensioni:

Larghezza	esterna	2,430 m
Lunghezza	esterna	6,050 m
Altezza	esterna	2,960 m
	interna	2,700 m

MODULO USO UFFICIO

Dimensioni:

Larghezza	esterna	2,430 m
Lunghezza	esterna	6,050 m
Altezza	esterna	2,960 m
	interna	2,700 m



QUALI SONO I CONTAINER PER SCOPI PUBBLICI?

I container verranno utilizzati anche per permettere lo **svolgimento di attività pubbliche** come quella **scolastica**. In questo caso sarà sempre **compito dei Sindaci indicare su quali aree costruire i container o gli altri moduli provvisori**. Non sarà sempre, invece, compito del Dipartimento della protezione civile noleggiare o comprare i container. Per esempio tale compito sarà in capo al Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, nella persona del direttore generale del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, nel caso di attività scolastiche.

STRUTTURE MODULARI PER LA CONTINUITÀ DI	SOGGETTO RESPONSABILE PER				
	PROCEDURA DI ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE	ORDINATIVO DI FORNITURA	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE	VERIFICA DI IDONEITÀ DELLE AREE	ACQUISIZIONE DELLE AREE
FUNZIONI DEI MUNICIPI	DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (<i>se si utilizzano gli accordi quadro stipulati in attuazione del DL n. 205/2016</i>)	COMUNE oppure REGIONE	COMUNE	REGIONE	COMUNE
	COMUNE (<i>se si ricorre al MEPA</i>)	COMUNE	COMUNE	REGIONE	COMUNE
ATTIVITÀ SCOLASTICA	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA (<i>utilizzando, ove coerente con l'esigenza, gli accordi quadro stipulati in attuazione del DL N. 205/2016</i>)	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA	COMUNE	REGIONE	COMUNE
PRESIDI DELLE FORZE DELL'ORDINE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA	AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA	COMUNE	REGIONE	COMUNE
ATTIVITÀ DI CULTO	COMUNE	COMUNE	REGIONE	COMUNE	REGIONE
SERVIZI SANITARI TERRITORIALI	REGIONE	REGIONE	REGIONE	COMUNE	REGIONE

MARGINI DI MIGLIORAMENTO

Uno dei problemi più rilevanti sul territorio colpito risulta essere legato alla iniziativa di alcuni **cittadini che hanno noleggiato, acquistato e installato un container autonomamente**. L'installazione di tali container ha comportato, in alcuni casi, la rimozione degli stessi per la normativa inerente **l'abuso edilizio**. Appare innegabile come sia necessaria una deroga a tale normativa, anche in riferimento alla emergenza temporanea. Di fatti le strutture di emergenza (container) verrebbero utilizzate temporaneamente solo fino alla definizione dello **stato d'emergenza**. Anche in riferimento al pagamento sostenuto direttamente da parte del cittadino per l'affitto, potrebbe essere affrontato dallo stesso mediante l'utilizzo del CAS. Tale situazione si è, ovviamente, generata a causa dell'evidente ritardo nella fornitura dei moduli abitativi. Citiamo anche l'iniziativa del Sindaco del **Comune di Pieve Torina**, il quale con Delibera Consiliare n. 29 del 26-11-2016 ha autorizzato l'installazione autonoma dei container da parte dei cittadini, in deroga alle norme sull'abuso edilizio, sino alla dichiarazione di agibilità delle proprie case.

MAPRE - Moduli Abitativi Provvisori Rurali Emergenziali

CHI È IL SOGGETTO REALIZZATORE MAPRE?

La regione Umbria è stata nominata come **soggetto realizzatore** di "Moduli abitativi provvisori rurali" per i **conduttori di allevamenti zootecnici** che:

- Abbiano subito la distruzione totale o parziale della loro abitazione principale;
- Siano destinatari di un provvedimento di sgombero da parte delle autorità competenti a causa dell'inagibilità della propria abitazione;

A CHI BISOGNA RIVOLGERSI PER I MAPRE?

Le **Regioni interessate**, con la cooperazione dei Sindaci dei comuni coinvolti, hanno il compito di **procedere alla quantificazione del fabbisogno** in relazione ai moduli abitativi provvisori rurali.

CHI È IL SOGGETTO PREPOSTO ALLA INSTALLAZIONE DEI MAPRE?

Le singole **Regioni**, sulla base delle indicazioni fornite dalla **Regione Umbria**, devono svolgere le opere di urbanizzazione necessarie a consentire l'istallazione dei "Moduli abitativi provvisori rurali" e i relativi allacci.

	SOGGETTO RESPONSABILE PER				
	PROCEDURA DI ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE	ORDINATIVO DI FORNITURA	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE	VERIFICA DI IDONEITÀ DELLE AREE	ACQUISIZIONE DELLE AREE
CONTAINER ABITATIVI PROVVISORI E CONTAINER AD USO LAVANDERIA E SERVIZI CONNESSI	DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE <i>(mediante gli accordi quadro stipulati in attuazione del D.l.n.2016/2016)</i>	DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE <i>oppure</i> COMUNE <i>(se in grado sulla base della effettiva capacità operativa)</i>	DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE <i>oppure</i> COMUNE <i>d'intesa con il PRESIDENTE DELLA REGIONE</i>	REGIONE	COMUNE

DOVE VENGO NO INSTALLATI I MAPRE?

I "Moduli abitativi provvisori rurali" devono essere posizionati **in via preferenziale nelle sedi delle aziende interessate**. Nel caso ciò, per motivi di ordine tecnico, non sia possibile, si procederà al posizionamento in altre aree appositamente individuate.

QUALI COSTI DEVONO SOSTENERE GLI ALLEVATORI?

Gli allevatori devono sostenere personalmente **tutte le spese riguardanti l'ordinaria amministrazione** dei "Moduli abitativi provvisori rurali", non dovendosi occupare invece delle spese straordinarie.

FINO A QUANDO POSSO UTILIZZARE I MAPRE?

I "Moduli abitativi provvisori rurali" possono essere utilizzati dagli allevatori assegnatari **fin quando esistano delle cause impeditive** del loro rientro nelle abitazioni.

N.B. Chi usufruirà dei MAPRE non potrà più essere beneficiario dei contributi di autonoma sistemazione eventualmente assegnati in precedenza.

COSA SI PREVEDERE IN TEMA DI RICOVERO DEGLI ANIMALI?

Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per i territori di propria competenza **provvedono alla realizzazione e messa in opera di ricoveri e impianti temporanei** per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali nonché per la conservazione del latte, al fine di assicurare e la continuità produttiva delle aziende interessate;

QUANT'È IL CONTRIBUTO CONCESSO?

All'interessato è riconosciuto un **contributo pari all'importo delle spese sostenute** per la realizzazione dell'opera concordata con la Regione.

COME VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO?

Dopo il termine dei lavori, l'interessato presenta alla Regione la seguente documentazione:

- Progetto delle opere realizzate
- Dettaglio delle lavorazioni
- Elenco delle spese sostenute e le fatture (anche non firmate) riguardanti le spese di lavoro e delle opere tecnico-professionali

La Regione analizza la documentazione ed effettua la verifica dei lavori svolti.

A seguito di esito positivo:

LA REGIONE EROGA IL CONTRIBUTO NEI CONFRONTI DELL'INTERESSATO IN UN'UNICA SOLUZIONE.

N.B. Le fatture presentate alla Regione prive di firma devono essere fatte firmare entro i 15 giorni successivi all'erogazione del contributo, dovendo altrimenti restituire le somme ricevute.

MARGINI DI MIGLIORAMENTO

Al fine di consentire una maggiore tutela di tutti i soggetti proprietari di animali sarebbe auspicabile una estensione della possibilità di richiesta di installazione dei MAPRE anche in assenza di Partita Iva. Tale augurio nasce da un'analisi economica dei territori colpiti dagli eventi sismici che, in quanto zone rurali, evidenziano una presenza massiccia di animali da allevamento spesso con lo scopo di soddisfare i bisogni delle stesse famiglie piuttosto che esclusivamente a fini commerciali. Conseguentemente, stante la necessità per i proprietari di rimanere nei pressi degli allevamenti, la scelta di concedere l'installazione di queste strutture solo per i possessori di Piva potrebbe generare un'ingiustificata restrizione dei diritti dei soggetti che non la posseggono.

SAE - Strutture Abitative Emergenziali

A COSA SERVONO I SAE?

Le strutture abitative di emergenza (S.A.E.) sono dei **moduli abitativi destinati alle popolazioni colpite dal terremoto in attesa della ricostruzione dei centri abitati.**

CHI HA DIRITTO AI SAE?

I SAE sono destinati alla popolazione che abbia un'abitazione **danneggiata in cui aveva dimora abituale e continuativa in proprietà, in affitto o abitata ad altro titolo** e che risulti:

- inagibile con **esito "E"** a seguito della rilevazione effettuata con scheda AEDES;
- inagibile con **esito "F"** di non rapida soluzione, a seguito della rilevazione effettuata con scheda AEDES;
- **in Zona Rossa.**

CHI FORNISCE I SAE?

Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria sono i **soggetti attuatori** delle S.A.E., provvedendo alle opere di urbanizzazione;

I Comuni si occupano della **ricognizione e quantificazione dei fabbisogni** dei propri territori, considerando gli edifici situati nelle zone rosse o dichiarati inagibili (con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F"). Su tali basi i Comuni provvedono a effettuare una proposta circa le aree da destinare alle S.A.E.;

La Regione d'intesa con il Comune individua le **aree destinate ad ospitare i S.A.E.**, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze abitative dei nuclei familiari.

Il prototipo SAE è **realizzato dal CNS (Consorzio Nazionale Servizi)** che nel 2015 è risultato il primo aggiudicatario della gara d'appalto indetta da Consip S.p.A. per conto del Dipartimento della Protezione Civile. All'aggiudicazione del bando è seguita la stipula di un accordo quadro tra CNS e Dipartimento per la fornitura, il trasporto

e il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza per un massimo di 6.000 unità di cui 850 per ogni evento calamitoso. L'offerta del Consorzio Nazionale Servizi è stata valutata dalla Commissione di gara come quella economicamente più vantaggiosa. Il CNS ha vinto la gara per due lotti (Nord e centro Italia). Le Regioni possono quindi decidere di avvalersi dell'accordo quadro sottoscritto dal Dipartimento con il Consorzio stipulando con quest'ultimo intese specifiche.

IN COSA CONSISTONO I SAE?

Le SAE individuate dal Consorzio, sulla base dei requisiti indicati dal bando di gara, prevedono **moduli in acciaio e legno da 40, 60 e 80 metri quadri** (si tratta sempre di superfici interne nette).

Le SAE sono adatte a **qualsiasi condizione climatica** e studiate per essere fruibili anche da persone disabili. Sono progettate nel **rispetto della normativa antisismica** e delle leggi in materia di sicurezza, igiene e ambiente. Le SAE sono predisposte inoltre per essere rimosse e recuperate quando non più necessarie.

Sono a tutti gli effetti **case smontabili e il 60% dei componenti è riutilizzabile**. Il loro primo ciclo di vita è di sei anni ma sono destinate a durare in eterno (il **CNS garantisce quattro anni di manutenzione**) e possono essere spostate altrove per altre eventuali emergenze. Le SAE sono **completamente arredate, compresi gli elettrodomestici**.

Il solaio di copertura è adatto a sopportare un peso di 300 kg, che rappresenta l'ipotesi più sfavorevole di circa 2 metri di neve, mentre le pareti sopportano una spinta al vento di circa 200kg.

Sono dotate di pannelli fonoassorbenti e isolanti che consentono una classificazione energetica in classe A++. Sul solaio è posizionato un pannello solare ad accumulo. Sono dotate di impianto termico autonomo costituito da una caldaia a condensazione e da radiatori in alluminio. Tutti i serramenti, le persiane, prevedono l'oscuramento. C'è una pensilina in legno per dare un ulteriore aspetto particolarmente gradevole a questa soluzione abitativa.

L'altezza interna delle SAE è di 2,70 metri, tutte le stanze sono dotate di parquet, anche il bagno.



GESTIONE DEI RIFIUTI

Oltre ai già richiamati interventi relativi alla ricostruzione, pubblica e privata, di fondamentale importanza è anche l'aspetto più propriamente attinente all'ambiente e alla sua riqualificazione.

Il crollo degli edifici e delle infrastrutture ha lasciato dietro di sé numerose macerie e diversi problemi legati allo smaltimento delle stesse.

COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il Commissario straordinario è chiamato, dopo aver sentito l'Autorità nazionale anticorruzione, a predisporre e approvare un **piano di gestione delle macerie e dei rifiuti** scaturiti dai primi interventi di ricostruzione e emergenza.

A COSA SERVE IL PIANO DI GESTIONE?

- **Avere gli strumenti tecnici e operativi adatti alla gestione delle macerie;**
- **Individuare le risorse per rimuovere più rapidamente le macerie con tempi stabiliti;**
- **Porre al centro e assicurare con una corretta rimozione delle macerie che siano recuperate le matrici storico- culturali degli edifici crollati;**
- **Avere una demolizione mirata che tenga conto dei materiali coinvolti e del successivo recupero delle macerie così come dei costi di intervento;**
- **Limitare il volume dei rifiuti e recuperare quelli utilizzabili come nuova materia prima.**

Inoltre, il **Commissario straordinario** si occupa di costituire un **comitato** (in cui vi sono il Commissario stesso, i Sindaci dei Comuni coinvolti, i Presidenti delle Regioni interessate dal sisma, un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e uno del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, uno del Ministero dello sviluppo economico, uno del Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, uno del Ministero dell'Interno, uno de Comando Generale carabinieri



per la tutela dell'ambiente, il Corpo forestale dello Stato, un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, uno dell'Istituto superiore di sanità, uno del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale dei Monti Sibillini). Questo comitato avrà **funzioni di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione e ricostruzione.**

Nella gestione dei rifiuti, il Commissario, qualora lo reputi necessario, può autorizzare l'utilizzo di impianti mobili per recupero e smaltimento rifiuti. Esso si occupa anche di tenere sotto controllo il quantitativo dei materiali raccolti e trasportati dagli impianti di recupero.

TIPOLOGIE DI RIFIUTI

RIFIUTI NON PERICOLOSI

Fanno parte dei rifiuti urbani non pericolosi, classificati con la sigla CER 20.03.99, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti.

CHI SI OCCUPA DELLA RACCOLTA E DEL TRASPORTO?

Le aziende che gestiscono il servizio di raccolta e **trasporto sono le stesse che si occupano del servizio di gestione dei rifiuti urbani presso i territori interessati dei Comuni o delle pubbliche amministrazioni coinvolte.** Una volta raccolti i rifiuti questi vengono trasportati in **centri di raccolta comunali e in siti di deposito temporaneo.**

Una **destinazione diversa** è stabilita, invece, per le **apparecchiature elettriche ed elettroniche** di cui si occupa il Centro di coordinamento RAEE con oneri a proprio carico.

Possono essere autorizzati dal Capo del Dipartimento della protezione civile, previa verifica delle condizioni di rispetto dell'ambiente e della tutela della salute pubblica, ulteriori centri di deposito temporaneo, diversi da quelli già stabiliti, ove vengono detenuti i rifiuti, prodotti fino al 31/12/2018, per un periodo non superiore a dodici mesi.

Per un più rapido recupero e smaltimento dei rifiuti, possono essere autorizzati, sempre dal Capo del Dipartimento della protezione civile, fino al 31/12/2018, aumenti di rifiuti presso gli impianti autorizzati. Qualora i titolari delle attività di detenzione dei rifiuti si accorgano di avere materiali che possano nuocere alla salute pubblica devono immediatamente darne comunicazione al Sindaco del Comune per la raccolta e la gestione in sicurezza degli stessi.

COSA FANNO I GESTORI DEI DEPOSITI TEMPORANEI?

I **gestori dei siti di deposito temporaneo** ricevono i mezzi di trasporto necessari per la raccolta dei materiali senza svolgere analisi preventive, scaricano nelle piazzole apposite i materiali e si occupano della gestione del sito. Provvedono immediatamente all'invio dei materiali ricevuti agli impianti di trattamento e forniscono personale di servizio per la separazione e cernita del rifiuto dai materiali recuperabili.

È altresì prevista la possibilità, al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale dovuto ai trasporti e allo smaltimento dei rifiuti, di utilizzare gli **impianti più prossimi** alle zone colpite per la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati.

E PER L'AMIANTO?

Per quanto riguarda i **materiali nei quali si trovino tracce di amianto**, individuato con codice CER 17.06.05, questi non possono essere spostati ma vengono **segnalati e circondati da apposito nastro**.

Se il ritrovamento di questo tipo di rifiuti avviene durante la raccolta, il residuo (non amianto) viene classificato come materiale non pericoloso e classificato come detto precedentemente.

Se, invece, l'amianto viene scoperto dopo che il materiale è stato trasportato presso il sito di deposito, vi è la separazione dei due tipi di materiali ed eventualmente, sempre presso il sito di deposito, si può allestire una **specifico area riservata ai rifiuti di amianto**.

Gli interventi di bonifica per il trasporto e lo smaltimento sotto si-

curezza dell'amianto vengono effettuati da **ditte specializzate e autorizzate**. Queste devono presentare all'Organo di vigilanza competente un idoneo piano di lavoro (secondo il decreto legislativo n. 81/2008). Contestualmente c'è l'intervento e la supervisione del Dipartimento di sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale che interviene con una valutazione entro le 24 ore successive.

COSA NON RIENTRA TRA I RIFIUTI?

Non sono considerati rifiuti i resti dei **beni di interesse storico, artistico e architettonico**, così come i beni aventi valore simbolico che appartengano all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato e i metalli lavorati.


Questi materiali sono individuati e separati, con apposita ordinanza verranno precisati i luoghi di destinazione; le agenzie regionali e il Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo si occuperanno della vigilanza sugli stessi.

RISORSE

Al fine di poter ottemperare agli oneri inerenti la gestione dei rifiuti e dei materiali da crollo, così come al riciclaggio, il trasporto e lo smaltimento degli stessi, si attingerà al fondo previsto per l'emergenza pari ad € 200 milioni, così come stabilito nell'art. 4 del Decreto Legge 189/2016.



RICOSTRUZIONE PRIVATA



ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

I contributi riconoscibili per gli interventi di ricostruzione e riparazione sono definiti in misura pari:

- al **100%** del costo degli interventi per gli **edifici siti nelle aree direttamente colpite** dagli eventi sismici, **adibiti sia alla prima che a seconda abitazione**;
- al **100%** del valore del c.d. “danno puntuale, ossia del **danno del quale sia documentata la riconducibilità causale agli eventi sismici**, per gli edifici adibiti a **prima abitazione siti nei Comuni esterni all’area direttamente colpita**, ma per i quali sia documentato che abbiano subito danni per effetto degli stessi;
- al **100%** del valore del predetto “danno puntuale” anche per gli edifici siti nei Comuni indicati, qualora siano ricompresi all’interno di **unità minime di intervento (UMI)** ricadenti in centri storici o borghi caratteristici;
- al **50%** del predetto importo, per gli edifici adibiti a **seconda abitazione siti nei Comuni esterni** all’area direttamente interessata dall’evento, in tutti gli altri casi.

COS’È L’UFFICIO REGIONALE PER RICOSTRUZIONE?

Si è istituito un Ufficio Regionale per la Ricostruzione, a cui sono state attribuite tutte le competenze per vagliare le richieste promosse dai cittadini in merito alla ricostruzione dei propri immobili.

Tale Ufficio per la Regione Lazio ha sede a Rieti, via Cintia n. 87, con degli sportelli in tutti i Comuni interessati. Per la Regione Marche ha sede a Macerata, Via Lorenzoni n. 169. Per la Regione Umbria ha sede a Foligno, via Romana Vecchia . Per la Regione Abruzzo è in fase di costituzione.

CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE

COME SI FA A RICHIEDERE IL CONTRIBUTO?

L'istanza di concessione del contributo deve essere presentata **all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente** insieme con la richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato.

Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

- Scheda AeDES, concernente la classificazione del danno;
- Relazione Tecnica con firma di un professionista abilitato ed iscritto nell'apposito "elenco speciale" (appositamente istituito con tale decreto all' art.34), attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti all'evento sismico del 24 agosto 2016 o del 18 gennaio;
- Progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsto con riferimento all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo (ossia il documento che definisce il costo di costruzione di un'opera edilizia) cui risulti l'entità del contributo richiesto;
- Indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione della Anagrafe Antimafia (appositamente istituita con tale decreto all'art.30).

L' Ufficio speciale per la ricostruzione valuta la compatibilità urbanistica degli interventi richiesti. In caso di esito positivo, il Comune rilascia il titolo edilizio.

L'Ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza del contributo richiesto ed il relativo importo, trasmette al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche.

Il vice commissario o un suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, **nei limiti delle risorse disponibili**.

IN QUALI CASI VI È LA REVOCA DEL CONTRIBUTO?

Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in **carenza dei necessari presupposti o che gli interventi eseguiti non corrispondano a quelli per i quali sia stato concesso il finanziamento**, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

COME FUNZIONA NEL PRATICO IL CONTRIBUTO?

A) Il cittadino deve concludere un **contratto di finanziamento beneficiario** con una Banca:

- Tale finanziamento ha una **durata massima venticinquennale**;
- Il finanziamento copre gli **interventi per la cui esecuzione il cittadino è stato ammesso a godere dei contributi** (attraverso la relativa domanda di ammissione al contributo da lui prodotta). Inoltre il finanziamento può coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo;
- Il finanziamento sarà **erogato in più soluzioni sulla base dello stato di avanzamento dei lavori prodotti dal Beneficiario** e relativi all'esecuzione degli Interventi o sulla base dei giustificativi delle spese eventualmente già sostenute dal Beneficiario alla data di conclusione del Contratto con la Banca;
- Tutte le **erogazioni saranno effettuate mediante accredito delle relative somme su conto corrente intestato al destinatario**.

B) In capo al Beneficiario del suddetto finanziamento matura un CREDITO DI IMPOSTA di importo pari al finanziamento medesimo. Il credito di imposta è un credito di cui è titolare il contribuente nei riguardi dell'Erario dello Stato.

C) Il Beneficiario per pagare le somme dovute alla Banca dovrà esclusivamente CEDERE IL SUO CREDITO DI IMPOSTA alla Banca medesima. Tale cessione determina l'integrale liberazione del Beneficiario dagli obblighi di rimborso per capitale ed interessi di ciascuna rata del Finanziamento.

NOTA

Cassa Depositi e Prestiti (società per azioni controllata dal Ministero dell'Economia), al fine di garantire alle Banche la liquidità necessaria per finanziare gli interventi di ricostruzione a favore dei cittadini colpiti dal terremoto, stipula contratti di finanziamento con i singoli istituti di credito per un limite massimo complessivo di 1.500.000.000 ed un limite massimo annuale di 60.000.000 (secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016).

ESEMPIO CONCRETO

Pietro, che in seguito al terremoto ha subito un danno alla sua casa di 150 mila euro, per ottenere il contributo (di importo pari all'entità del danno) **deve presentare domanda all'ufficio regionale per la ricostruzione**, allegando la documentazione necessaria (tra cui l'indicazione dell'impresa a cui intende affidare i lavori, individuata con precedente gara da appalto).

L' Ufficio regionale valuta la spettanza del contributo richiesto ed il relativo importo e trasmette al Vicecommissario, territorialmente competente, la proposta di concessione del contributo.

Quest'ultimo emette il decreto di concessione del contributo nella misura accertata.

A questo punto Pietro, per poter ottenere in concreto il contributo per la ricostruzione, deve porre in essere un **Contratto Finanziamento Beneficiario con una Banca.**

Quindi dovrà rivolgersi ad un istituto di credito ed aprire presso esso due tipi di conti correnti:

- **Conto corrente vincolato:** ossia una linea di credito virtuale a lui intestata (Beneficiario) dove verrà accreditato l'intero ammontare del contributo (150 mila euro);
- **Conto corrente destinatario:** ossia un conto corrente intestato a ciascun Destinatario come indicato dal Beneficiario in ciascuna richiesta di utilizzo, sul quale verranno via via versate dalla Banca le erogazioni di spettanza del destinatario.

Il Destinatario in questione può essere:

- Impresa che svolge i lavori;
- Il Beneficiario stesso (Pietro), qualora egli abbia anticipato le spese ammesse a contributo;
- Una Banca, qualora Pietro si sia rivolto precedentemente ad un istituto di credito per finanziare le spese di ristrutturazione della casa.

Il finanziamento sarà erogato in più soluzioni in base allo stato di avanzamento dei lavori relativi alla esecuzione degli interventi di ristrutturazione (o sulla base dei giustificativi delle spese eventualmente già sostenute dal Beneficiario alla data di conclusione del presente contratto).

Questo significa che se Pietro ha affidato i lavori ad una impresa, quest'ultima verrà pagata dalla Banca mensilmente in base ai singoli interventi di ricostruzione che effettuerà, tramite accredito delle relative somme sul Conto Corrente Destinatario intestato all'impresa. (ossia se l'impresa ha effettuato dei primi interventi mensili per un importo pari a 10.000 euro, questi verranno accreditati sul Conto Destinatario e l'impresa verrà pagata).

Tuttavia, il Contratto di Finanziamento Beneficiario prevede una condizione sospensiva dello stesso.

Si afferma, infatti, che **se vi è l'esaurimento del limite annuale di spesa (fissati con legge 208/2015 in 60 milioni all'anno) o di uno o più Plafond, il Beneficiario deve accettare che l'erogazione del finanziamento non possa aver luogo, senza alcuna responsabilità in capo alla Banca.**

Nel concreto ciò comporta che, se nel mese di Maggio i 60 milioni si sono esauriti, la Banca, senza alcuna responsabilità, non pagherà più l'impresa per gli interventi di ristrutturazione ancora in corso.

Si può ipotizzare che un'impresa non ricevendo più i pagamenti difficilmente continuerà i lavori, di conseguenza la ristrutturazione della casa di Pietro rischia di arrestarsi fino all'anno successivo quando vi saranno nuovamente 60 milioni a disposizione.

Constatando l'entità dei danni subiti dalle abitazioni private in seguito al terremoto, stimati dalla Protezione Civile in 12,9 miliardi, è evidente che il limite di spesa annuale (fissato in 60 milioni) ed il limite di spesa massimo (fissato in 1 miliardo e 500 milioni) risultano del tutto insufficiente.

MARGINI DI MIGLIORAMENTO

Il rischio concreto che si pone è che i terremotati vedano ogni anno arrestarsi i lavori di ricostruzione della propria casa perché il limite di spesa annuale è stato superato e la Banca, di conseguenza, non provvede più a pagare le imprese.

Situazione che comporterebbe dei tempi di ricostruzione delle case evidentemente lunghissimi.

Per tentare di risolvere tale problematica, l'unica soluzione risulta essere quella di implementare i finanziamenti statali destinati ai contributi per la ricostruzione, innalzando il limite di spesa annuale ed il limite di spesa massimo.

Scelta quest'ultima che il legislatore può attuare, essendo state svincolate le spese per la ricostruzione dal Patto di Stabilità.

Scelta che si reputa più che necessaria se si vuole realmente garantire il diritto dei terremotati di veder ricostruite le proprie abitazioni con tempistiche adeguate.

QUALI SONO GLI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO?

Nell'ambito degli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili danneggiati sono previste tre diverse classi di danno, come schematizzato dalla tabella seguente:

DANNI SUBITI DALL'IMMOBILE	COSTI AMMESSI A CONTRIBUTO	CONTRIBUTO
DISTRUTTO	Costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico	100% dei costi ammessi a contributo
Danni LIEVI livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita.	Costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio	100% dei costi ammessi a contributo
Danni GRAVI livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita.	Costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio	100% dei costi ammessi a contributo

CHI PUÒ USUFRUIRE DEL CONTRIBUTO E PER QUALI IMMOBILI?

Le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi, a seconda delle seguenti tipologie di immobili, sono:

IMMOBILI	SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO	CONDIZIONI DA RISPETTARE
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (lettera A)	Proprietari o usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari	<ul style="list-style-type: none"> - unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E - il requisito "adibite ad abitazione principale" doveva valere alla data del 24/08/2016
Unità immobiliari in locazione, comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa e adibite a residenza anagrafica del conduttore, comodatario o assegnatario (lettera B)	Proprietari o usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari	<ul style="list-style-type: none"> - unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E - i requisiti indicati (concessione in locazione, comodato o assegnazione, nonché residenza anagrafica) dovevano valere alla data del 24 agosto 2016 - il contratto di locazione è stato regolarmente registrato ai sensi del D.P.R. 131/1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro)
Unità immobiliari diverse dalle precedenti. Ad es. unità immobiliari adibite a seconda abitazione (lettera C)	Proprietari o usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia o familiari che si sostituiscano ai proprietari	unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro)
Strutture e parti comuni degli edifici (lettera D)	Proprietari o usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato	<ul style="list-style-type: none"> - edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E - negli edifici, al 24 agosto 2016, era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere a), b) e c)
Unità immobiliari (nonché impianti e beni mobili strumentali all'attività) adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali (lettera E)	Titolari di attività produttive o chi (per legge, contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda) sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione	<ul style="list-style-type: none"> - viene prescritto il generico requisito "danneggiati dal sisma", invece del richiamo alle classi B, C, E - il requisito di essere "adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali" doveva valere al 24 agosto 2016

COME SI SCEGLIE L'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI?

La **selezione dell'impresa esecutrice avviene ad opera del beneficiario dei contributi** (il cittadino), mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta.

Alla selezione:

- devono partecipare almeno 3 imprese;
- possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe antimafia degli esecutori.

Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione individuata dai provvedimenti commissariali, sono allegati alla domanda di contributo.

ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO

La disciplina legislativa individua le finalità dei contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio.

In particolare, tali contributi sono finalizzati a

Riparare, ripristinare o ricostruire:

- gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico.

Per tali immobili, limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, l'intervento di **miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza** compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato;

- gli immobili "ad uso strategico" (es. strutture governative, forza pubblica, strutture di soccorso e prevenzione, strutture di gestione reti trasporto e energia, ecc.) e ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico.

Per tali immobili, l'intervento deve essere finalizzato all'**adeguamen-**

to sismico ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni vigenti; Per quanto attiene alle **norme tecniche per le costruzioni**, esse prevedono due tipologie differenti di intervento:

- **gli interventi di adeguamento**, come atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle norme antisismiche;
- **gli interventi di miglioramento**, come atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle norme stesse.

Entrambi gli interventi di adeguamento e miglioramento devono essere sottoposti a uno specifico collaudo statico.

L'applicazione di tali norme tecniche è divenuta obbligatoria dal 1° luglio 2009.

INTERVENTI DI IMMEDIATA ESECUZIONE

QUANDO SI PUÒ PROCEDERE CON TALI CONTRIBUTI?

È prevista una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata riparazione, **a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi**, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro.



A tale scopo, **i soggetti interessati possono avviare gli interventi di immediata esecuzione, a favore degli edifici con danni lievi classificati con livello di inagibilità B** delle schede AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica), che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, per effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture, **secondo le seguenti modalità:**

- la presentazione di un progetto e l'asseverazione da parte di un professionista abilitato, che documenti il nesso di causalità tra il sisma e lo stato della struttura;
- la comunicazione dell'avvio dei lavori di riparazione o ripristino agli uffici speciali per la ricostruzione;
- la presentazione della documentazione agli uffici speciali per la ricostruzione;
- l'affidamento obbligatorio dei lavori a imprese individuate in base a determinati requisiti.

QUANDO SI AVVIANO TALI INTERVENTI?

I soggetti interessati comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, **l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino.**

Nella comunicazione devono essere indicati:

- il progettista abilitato responsabile della progettazione, il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice;
- gli allegati o le autocertificazioni eventualmente necessari ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica.

Successivamente, entro trenta giorni dall'inizio dei lavori, i soggetti interessati devono presentare l'ulteriore documentazione non allegata alla comunicazione di avvio dei lavori, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica.

QUAL'È IL CONTRIBUTO PER TALI INTERVENTI E COME SI OTTIENE?

Il contributo segue le regole del contributo ordinario, con l'invio agli uffici speciali per la ricostruzione della documentazione richiesta, secondo le modalità ed i termini indicati nel provvedimento del commissario straordinario e al fine di ottenere i contributi per gli interventi di immediata esecuzione.

Il termine di presentazione della documentazione è fissato a sessanta giorni dalla data di inizio dei lavori e comunque non oltre il 31 luglio 2017.

Il mancato rispetto del termine e delle modalità previste determina l'inammissibilità della domanda di contributo.

QUALI SONO I REQUISITI PER LE DITTE AFFIDATARIE DI TALI LAVORI?

Gli interventi di immediata esecuzione sono obbligatoriamente affidati a imprese:

- che hanno **presentato la sola domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori**
- che abbiano prodotto **l'autocertificazione antimafia;**
- che siano **in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali** come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- che, **per i lavori di importo superiore ai 150.000 euro, siano in possesso della qualificazione prevista** dall'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei contratti pubblici), ossia la c.d. **attestazione SOA.**



ATTIVITÀ PRODUTTIVE



IMPRESE EDILI

COS'È L'ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI?

Per poter partecipare alle opere di ricostruzione delle aree terremotate, le imprese devono rispettare una serie di obblighi normativi:

- **Iscrizione nell'“Anagrafe antimafia degli esecutori”.**
- **Rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria.**
- **Rispetto della normativa sulla tutela dei lavoratori.**

COS'È L'ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI?

L'**anagrafe antimafia** degli esecutori è un elenco istituito dalla Struttura di missione, al quale è obbligatorio iscriversi per partecipare alle opere di ricostruzione post sisma che prevedano la contribuzione alle spese da parte dello Stato. L'anagrafe è istituita per creare un elenco delle **imprese affidabili** dal quale si possano individuare le imprese alle quali affidare i lavori di ricostruzione, ristrutturazione o altri interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici.

COME SI RICHIEDERE L'ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE?

La **richiesta** per l'iscrizione all'anagrafe antimafia degli esecutori deve essere **indirizzata alla Struttura di Missione**. L'iscrizione è **subordinata al controllo antimafia** da parte degli organismi competenti e verrà concessa nel caso di esito liberatorio al termine dei controlli.

Per i **soggetti che risultino già iscritti** nell' **“elenco dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa”** istituito presso la prefettura, **l'iscrizione avviene di diritto**, sempre a seguito della presentazione della domanda e a meno che l'iscrizione nell'elenco di cui sopra non sia stata disposta in una data anteriore a tre mesi prima dell'entrata in vigore del Decreto Legge 189 del 2016.

QUALI DATI SULLE IMPRESE SONO CONTENUTI NELL'ANAGRAFE?

Nell'Anagrafe antimafia degli esecutori sono contenute:

- 1) Le informazioni relative agli **operatori economici** iscritti.
- 2) Le informazioni sui **contratti, sui subappalti e altri contratti conclusi o approvati**, indicando anche l'oggetto, la durata e il relativo importo economico.
- 3) Le informazioni sulle **modifiche degli assetti societari o gestionali delle imprese**.
- 4) Le partecipazioni da parte degli iscritti ad altre società o imprese, anche fiduciarie.
- 5) Se esistono, le **sanzioni pecuniarie applicate alle imprese** per la violazione della normativa sul tracciamento e monitoraggio finanziario.
- 6) Se esistono, le penalità applicate alle imprese per la violazione delle norme di capitolato o sulla trasparenza delle attività di cantiere stabilite dalla Struttura di missione.

COME SI COMUNICANO I DATI ALL'ANAGRAFE?

La comunicazione dei dati avviene a mezzo della domanda di accesso, munita di tutta la documentazione richiesta per legge.

Le modificazioni degli assetti societari o gestionali degli operatori economici iscritti all'interno dell'anagrafe devono essere comunicate da parte dei legali rappresentanti degli organismi societari al prefetto della Struttura di missione, entro il termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa.

PER QUANTO TEMPO E' VALIDA L'ISCRIZIONE? COSA ACCADE ALLA SCADENZA?

La validità dell'iscrizione, salva la cancellazione per violazione della normativa, è di 12 mesi.

Alla scadenza dell'iscrizione l'operatore economico interessato può richiederne il rinnovo, che sarà concesso dopo l'aggiornamento delle

verifiche antimafia previste per la prima iscrizione. Le verifiche per il rinnovo avranno ad oggetto i contratti, i subappalti e i subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validità dell'iscrizione medesima.

IN QUALI CASI SI VIENE CANCELLATI?

Le imprese iscritte nell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori **possono essere sospese o cancellate** dall'anagrafe stessa per varie ragioni.

La struttura dispone l'esclusione dall'anagrafe delle imprese che:

- 1) vengano sottoposte a fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale. Lo stesso vale nel caso in cui sia in corso un procedimento per l'accertamento di tali situazioni.
- 2) procedano ad operazioni di cessione d'azienda o di un suo ramo, o comunque qualsiasi operazione che possa comportare il trasferimento del contratto a un soggetto nuovo e diverso.
- 3) Procedano a violazioni della normativa in tema di tracciabilità finanziaria che comportano la cancellazione dall'Anagrafe antimafia degli esecutori.

NOTA

Sono nulli i contratti e gli accordi diretti a trasferire il contratto ad altro soggetto.

QUALI SONO LE CONSEGUENZE DELLA CANCELLAZIONE?

Nel caso l'impresa venga sospesa o cancellata dall'Anagrafe antimafia degli esecutori:

- 1) se l'impresa è titolare di un contratto per la ricostruzione, viene data immediata comunicazione al committente per l'**attivazione della clausola risolutiva espressa**;
- 2) **non potranno essere, nei confronti dell'impresa, stipulati, approvati o autorizzati contratti o subcontratti per la ricostruzione**. Non potranno inoltre essere rilasciate all'impresa concessioni ed erogazioni relative alla ricostruzione.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ?

Le imprese che prendono parte a contratti, appalti, subappalti e subcontratti riguardanti la ricostruzione pubblica e privata **devono rispettare la normativa prevista in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**.

Perciò è necessario:

- 1) Aprire degli **appositi conti bancari o postali** presso una banca o Poste italiane s.p.a. che devono essere necessariamente utilizzati per:
 - a) registrare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e ai contributi per la ricostruzione
 - b) eseguire i pagamenti nei confronti dei dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi
 - c) effettuare i pagamenti nei confronti degli enti previdenziali, assicurativi e istituzionali nel rispetto degli obblighi di documentazione della spesa.
- 2) **Effettuare i pagamenti attraverso modalità idonee alla tracciabilità finanziaria** (ad es. bonifico bancario o postale)
- 3) **Dare comunicazione dei numeri dei conti correnti di riferimento**.

Nei contratti stipulati tra privati e imprese **è sempre obbligatorio inserire delle clausole riguardanti il rispetto da parte dell'impresa della disciplina sulla tracciabilità**. In particolare le clau-

sole che devono essere necessariamente previste nel contratto sono la clausola di tracciabilità finanziaria e la clausola risolutiva espressa.

1) La clausola di tracciabilità finanziaria determina:

a) Il vincolo nei confronti dell'impresa di rispettare la normativa sulla tracciabilità finanziaria.

b) L'obbligo per l'impresa di dare tempestiva comunicazione alla Struttura di missione del mancato rispetto da parte dei subappaltatori o subaffidatari degli obblighi sulla tracciabilità finanziaria.

2) La clausola risolutiva espressa **comporta la previsione della risoluzione del contratto nel caso in cui l'impresa non rispetti la disciplina in tema di tracciabilità finanziaria.**

NOTA

Solo relativamente ad interventi pubblici di particolare rilievo la Struttura di missione potrà deliberare l'applicazione della disciplina in tema di monitoraggio finanziario.

CHE SUCCEDA SE NON SI RISPETTA LA NORMATIVA?

Il mancato rispetto delle regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari può comportare **la revoca totale o parziale del contributo statale.**

Nel caso di **revoca totale del contributo statale il contratto stipulato con il privato è risolto di diritto.**

Nel caso di revoca totale del contributo verrà disposta la **sospensione dell'impresa dall'Anagrafe antimafia degli operatori per un periodo non superiore a sei mesi.**

Nel caso di **violazioni ulteriori della normativa viene disposta la cancellazione dall'Anagrafe antimafia degli esecutori.**

La sospensione e la cancellazione dall'Anagrafe antimafia degli esecutori comportano la risoluzione del contratto.

A seconda della violazione da parte dell'impresa, saranno applicate le **sanzioni amministrative pecuniarie** previste dalla legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

QUALE NORMATIVA È PREVISTA A TUTELA DEI LAVORATORI?

Per poter partecipare alle opere di ricostruzione, riparazione e ripristino delle aree terremotate ed usufruire del contributo statale, **le imprese devono rispettare la normativa appositamente prevista in tema di tutela dei lavoratori.**

In particolare le imprese dovranno:

- 1) Dimostrare di **rispettare integralmente la disciplina riguardante il trattamento economico e normativo dei dipendenti**, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali.
- 2) Essere in possesso del **DURC regolare**. Gli uffici speciali per la ricostruzione richiederanno alle imprese affidatarie o esecutrici il DURC relativo ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.
- 3) **Iscrivere e versare gli oneri contributivi presso le casse edili delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila e Teramo** riconosciute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- 4) Provvedere a **fornire ai lavoratori un'adeguata sistemazione alloggiativa** e comunicare ai Sindaci dei Comuni dove si trovano i

cantieri ed ai comitati paritetici le modalità di sistemazione alloggiativa dei dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e le altre informazioni ritenute utili.

5) **Fornire ai dipendenti un badge con ologramma non riproducibile** contenenti gli elementi identificativi dei dipendenti stessi secondo la normativa di legge.

QUALI ATTIVITÀ SONO A MAGGIOR RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA?

L'esecuzione delle attività che sono considerate maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa può essere riservata, con decisione delle stazioni appaltanti, a determinati operatori economici.

Attività considerate maggiormente a rischio:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

Possono partecipare alle gare di appalto per le attività maggiormente a rischio gli **operatori economici che sono iscritti nell'apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti ad infiltrazione mafiosa**. L'elenco si trova presso ogni prefettura, la quale effettua verifiche periodiche sulla permanenza dei requisiti della presenza dell'impresa nell'elenco.

PROFESSIONISTI

L'elenco speciale dei professionisti è un elenco istituito per garantire la **trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori**. I requisiti e i criteri generali per l'iscrizione nell'elenco speciale sono stabiliti nell'ordinanza del Commissario n. 12 del 2017.

Dopo l'istituzione dell'elenco, i soggetti privati potranno conferire incarichi di progettazione o di direzione dei lavori solo ai soggetti iscritti nell'elenco speciale.

Prima dell'istituzione dell'elenco speciale, i privati potranno conferire incarichi di progettazione o di direzione lavori solo a soggetti in possesso di DURC regolare e che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità.

I professionisti potranno svolgere i lavori solo nel caso dichiarino con apposita autocertificazione di non avere in corso e non avere avuto, negli ultimi 3 anni, rapporti diretti di natura professionale con l'impresa affidataria dei lavori. L'autocertificazione riporta anche l'assenza di rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nell'impresa esecutrice.

ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECHNICHE

A seguito degli eventi sismici sono previste procedure di emergenza per la richiesta di tendo-strutture e capannoni antisismici al fine di proteggere (anche a seguito della rigidità climatica stagionale) gli allevamenti.

La competenza per l'installazione di tali strutture provvisorie, finalizzate al ricovero degli animali, alla stabulazione, l'alimentazione e la mungitura e conservazione del latte, è delle singole Regioni.

Le singole procedure di richiesta sono regolate dalle Regioni autonomamente, mettendo a disposizione le proprie risorse per raggiungere gli scopi preposti.

NOTA

A seguito dell'ingente richiesta e per accelerare gli interventi a tutela delle mandrie e degli animali a rischio, è stata prevista una procedura veloce per mezzo della quale IL SINGOLO OPERATORE PUO' REALIZZARE A SUE SPESE LA COSTRUZIONE DI STRUTTURE DI EMERGENZA PER POI RICEVERE IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE DALLA REGIONE.

I singoli operatori danneggiati potranno, dunque, chiedere alla Regione territorialmente competente, l'autorizzazione ad eseguire tali interventi autonomamente, presentando una planimetria dell'area interessata.

La Regione rilascia l'autorizzazione fornendo ai soggetti le indicazioni per la realizzazione degli interventi relativamente al dimensionamento e alle lavorazioni da eseguire.

La stessa autorizzazione prevede la tipologia e l'importo delle spese relative all'intervento.

Le spese tecniche (professionisti, operai, ecc.) sono previste nella misura massima del 10% delle spese autorizzate.

Per ottenere il rimborso al termine dei lavori l'operatore deve presentare alla Regione il progetto delle opere realizzate, il computo delle lavorazioni e delle spese effettivamente sostenute, le fatture dei lavori e le spese tecniche.

Il contributo viene erogato in un'unica soluzione previa verifica dei lavori effettuati.

E' previsto comunque un costante monitoraggio in corso d'opera da parte della Regione che ne ha autorizzata la realizzazione con l'ausilio del Corpo Forestale dello Stato.

QUALI INCENTIVI SONO PREVISTI?

Per le attività agricole operanti in aeree danneggiate dopo il terremoto, il Decreto Legge 189 del 2016 prevede lo stanziamento della somma di euro 1.500.000.

QUALI SONO I CONTRIBUTI CONCESSI PER IL SETTORE ZOOTECNICO?

Per garantire la continuità produttiva delle imprese del settore zootecnico sono concessi contributi per:

- Settore del latte;
- Settore carne bovina;
- Settore ovi-caprino;
- Settore suinicolo;

I contributi sono concessi sulla base dell'importo di 350.000.000 di euro messi a disposizione da parte dell'Unione Europea per il settore zootecnico.

QUAL'È L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO?

L'importo degli aiuti unitari viene stabilito con **decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**, tenendo conto:

- Della specie allevata dai singoli soggetti;
- Dello stato di salute degli animali;

COME E PERCHÉ OTTENERE LA DICHIARAZIONE DI AGIBILITÀ?

I titolari delle attività produttive sono i responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro. Perciò gli stessi titolare devono:

- Acquisire la certificazione di agibilità sismica (richiedendo l'intervento di un professionista per effettuare le verifiche necessarie);
- Depositare al Comune la certificazione di agibilità ottenuta;

Il Comune trasmetterà periodicamente l'elenco delle certificazioni di agibilità ricevute agli Uffici Speciali per la Ricostruzione.

NOTA

E' importante seguire la procedura poiché, nel caso si richieda il contributo, viene tenuta in considerazione al fine di accertare i danni subiti

COSA PUÒ FARE L'IMPRESA PER CONTINUARE A SVOLGERE L'ATTIVITÀ?

Le imprese che abbiano subito danni che non gli permettono di svolgere l'attività possono:

- **Acquistare o prendere in locazione i macchinari** necessari per la prosecuzione dell'attività;
- **Effettuare altri interventi urgenti necessari per la prosecuzione dell'attività;**

Nel caso l'impresa debba effettuare tali operazioni dovrà comunque richiedere l'**intervento di un professionista** che attesti:

- Che i danni subiti e per i quali vengono poste in essere le operazioni dipendono direttamente dagli eventi sismici;
- La valutazione economica del danno subito dall'impresa;

L'**attestazione del professionista** riguardo le misure urgenti per la prosecuzione dell'attività dell'impresa sono **necessarie per usufruire dei contributi da parte dello Stato per la restituzione delle spese sostenute per tali interventi.**

COME VENGONO RIMBORSATE LE SOMME SOSTENUTE?

Le somme sostenute per gli **interventi urgenti per la prosecuzione dell'attività d'impresa su beni strutturali** (es. acquisto di macchinari) potranno essere rimborsate con la procedura prevista in tema di ricostruzione privata.

Il riconoscimento del **rimborso per le spese sostenute per la prosecuzione dell'attività di impresa** e il relativo rimborso sono stabiliti attraverso ulteriori le ordinanze emanate Commissario straordinario.


NOTA


Trattandosi di contributi concessi a soggetti che svolgono un'attività imprenditoriale, nell'erogazione delle somme a favore dei titolari sarà necessario il rispetto della legislazione europea sugli aiuti di stato che persegue, ad esempio, il mantenimento di un mercato equo e libero e l'equilibrio delle possibilità delle diverse imprese.



ALTEREGO

LEGAL SERVICE





Alterego - Legal Service di Avv. Riccardo Bucci
Via Federico Rosazza 52 - 00153 - Roma
Piva 12918751004

FB: Alterego - Legal Service
Mail: legale@alterego.studio

Illustrazioni acquerello: Francesca Ricciardi
Copertina e impaginazione: Dana Lupascu

NOTE

Il presente Vademecum è in continuo aggiornamento sul sito:

www.alterego.studio/terremoto-centro-italia

Se desideri organizzare un'assemblea, uno sportello legale nel tuo comune, nella tua frazione, nell'hotel dove alloggi contattaci inviando una mail a:

legale@alterego.studio

